



***COMUNE DI DIMARO
FOLGARIDA***

Provincia di Trento

Segretario comunale

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 119 di data 25.10.2022

OGGETTO: Servizio di reperibilità del personale operaio inverno 2022_2023

OGGETTO: Servizio di reperibilità del personale operaio inverno 2022_2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atteso che per la corrente stagione invernale, al fine di poter garantire i servizi essenziali come lo sgombero neve dalle strade comunali e la loro successiva inghiaatura/salatura, si rende necessario l'istituzione del servizio di reperibilità al quale vengono comandati gli operai comunali al fine di consentir loro di operare anche al di fuori del normale orario di servizio.

Oltre a detto servizio, e per la continuità dei servizi durante la stagione turistica invernale, occorre mantenere la reperibilità dell'operaio nel periodo di punta e nel caso di nevicate;

Al fine di poter garantire un servizio di assistenza alle infrastrutture comunali nel periodo di maggior afflusso turistico in caso di urgenti ed improrogabili necessità che dovessero richiedere l'intervento del personale operaio comunale nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, si rende necessaria l'istituzione del servizio di reperibilità di tale personale anche nella stagione invernale.

Ritenuto di:

- istituire il servizio di reperibilità;
- approvare l'allegato calendario di servizio, dando comunque atto che lo stesso potrà essere modificato dal Segretario;
- riconoscere, dal punto di vista economico, tutte le ventiquattro ore per i giorni di sabato, e domenica, escludendo l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

Che si concorda di riorganizzare la reperibilità degli operai proponendo inoltre l'indennità di guardia o meglio vigilanza attiva con lo stanziamento di euro/anno 1.000,00** procapite

L'art. 42 dell'accordo per il rinnovo del CCPL 2016/2018 dd 01.10.2018 regola l'istituto della reperibilità e fissa l'obbligo dell'avvicendamento del personale e testualmente si riporta

Art. 42 **Reperibilità**

1. La reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente sul luogo di lavoro in caso di chiamata.
2. I turni di reperibilità non possono, di norma, superare la durata settimanale per ciascun dipendente, fermo restando l'obbligo dell'avvicendamento del personale addetto ai turni stessi.
3. Presso la Provincia autonoma di Trento il contingente di personale che può essere destinato a turni di reperibilità non può superare il 2% della dotazione organica complessiva.
4. La reperibilità del personale che presta servizi diretti alla persona presso le A.P.S.P. è regolata in accordo di settore nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. non è previsto il coinvolgimento, salvo consenso del dipendente, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, del personale con figli fino agli otto anni di età e del personale con carichi assistenziali;
 - b. l'istituto della reperibilità non trova applicazione presso gli enti che operano riduzioni di organico e comunque non può incidere sui parametri assistenziali.
5. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità – di norma per non più di sette giornate al mese e di due fine settimana – compete un'indennità oraria di € 1,30. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Il turno di reperibilità ha durata non inferiore alle 12 ore. La frazionabilità in misura inferiore alle 12 ore è ammessa solo nei confronti dei dipendenti che sostituiscono personale assente inserito nei turni di reperibilità.
6. Qualora il dipendente svolga nell'anno un numero di ore retribuite in turni di reperibilità superiore a 504, la misura dell'indennità di reperibilità di cui al comma 5 è maggiorata del 25% a partire dalle ore successive.
7. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate come lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il rientro nell'abitazione per il tempo massimo di un'ora.
8. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e sempre che il dipendente venga chiamato in servizio, spetta allo stesso, in aggiunta al compenso orario di cui all'art. 41 (Riposo settimanale e giorni festivi), c. 3, per il servizio prestato, un riposo compensativo pari alle

ore di servizio prestate e comunque in misura non superiore ad una giornata; nel caso in cui il dipendente non abbia già fruito durante la settimana di un giorno di riposo, il riposo compensativo spetta per l'intera giornata.

9. Il compenso di cui al comma 7 è erogato anche per gli interventi effettuati da remoto da parte del dipendente in turno di reperibilità, limitatamente alle prestazioni che non necessitano di intervento sul luogo di lavoro. A tal fine l'Amministrazione individuerà la documentazione necessaria per comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività.

10. Ai farmacisti comunali si applica, in luogo della reperibilità, la pronta disponibilità di cui all'articolo 18 del DPR n. 270/87 e s.m..

11. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, in sede di accordo di settore potranno essere fissate disposizioni specifiche volte a regolare l'istituto della reperibilità.

Considerato che la proposta è stata concordata dal personale operaio.

Preso atto che l'indennità di reperibilità è fissata in euro 1,30 orarie.

Visti il regolamento Organico del Personale Dipendente ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2006-2009 biennio economico 2008/2009 e ss.mm.ii;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005; accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

1. Di istituire dal 01.11.2022 e fino al 31.03.2023, il servizio di reperibilità del personale operaio per l'espletamento del servizio di sgombero neve ed inghiaatura/salatura delle strade, oltre a servizi di continuità delle infrastrutture , di scuola materna e nido , servizi cimiteriali, dando atto che durante la reperibilità, il dipendente assume la vigilanza attiva per il miglior funzionamento dei detti servizi.
2. Di approvare la programmazione del servizio allegata che firmata dagli operai, dal Segretario , forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di corrispondere al personale comandato in servizio di reperibilità, l'indennità di cui all'art. 42 del contratto collettivo provinciale di lavoro in vigore
4. Di corrispondere inoltre l'importo di euro 200,00** per ogni turno settimanale di guardia attiva al dipendente in turno di reperibilità
5. Di dare atto in particolare che:
 - la reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente sul posto di lavoro in caso di chiamata;
 - l'indennità di guardia comporta che il dipendente assuma autonoma decisione in ordine agli interventi da eseguire specialmente in materia di manutenzione invernale delle strade, senza essere chiamato da terzi
 - l'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
 - per le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità al dipendente spetta anche il corrispondente compenso per lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il rientro all'abitazione per il massimo di un'ora;

- per quanto qui non espressamente indicato, trovano applicazione le vigenti norme contrattuali ed in particolare l'art. 38 del C.C.P.L. 2002-2005 dd. 20.10.2003, come da ultimo sostituito dall'art.17 dell'Accordo per il rinnovo del C.C.P.L. per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 22.09.2008 e ss.mm.ii;
6. Di dare atto che la spesa totale conseguente sarà imputata nel seguente modo:

capitolo	conto finanziario	titolo	bilancio	mis	Pr.
2180	U 1.01.01.01.004	1	2022	10	5
2180	U 1.01.01.01.004	1	2023	10	5

del bilancio dell'esercizio 2020.

7. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett.b) della L. 6.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
 - ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Segretario Comunale
Dott. Bevilacqua Rino

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio Previsione 2022_2024

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida , approvato con deliberazione del consiglio comunale n.09 dd.31.01.2018, esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2022

Esercizio Finanziario 2023

Impegno registrato al capitolo **2180**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

Il Funzionario Responsabile
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **25.10.2022** al giorno **04.11.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro li _____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
